

## AVVISO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54, c. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è possibile far pervenire proposte e osservazioni in merito alle modifiche inerenti *gli artt. 8 e 13, c. 9, del Codice di comportamento dell'Università di Pisa*, al **Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza** all'indirizzo e-mail: [trasparenzanticorruzione@unipi.it](mailto:trasparenzanticorruzione@unipi.it) utilizzando il modulo allegato.

Di seguito sono indicati il testo vigente e le proposte di modifica:

Testo vigente	Testo con modifiche
<p><b>Articolo 8 - Prevenzione della corruzione</b></p> <p>1. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e segnala all'Ateneo eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui sia venuto a conoscenza.</p> <p>2. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore può effettuare la segnalazione direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente.</p> <p>3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie informazioni:</p> <p><b>a)</b> qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti all'Autorità disciplinare competente e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;</p> <p><b>b)</b> qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà comunicazione al lavoratore autore della stessa.</p>	<p><b>Articolo 8 – Prevenzione della corruzione</b></p> <p><b>1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 13 per il personale con incarico dirigenziale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dal Piano di prevenzione della corruzione adottato dall'ateneo e collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano. In particolare segnala al responsabile:</b></p> <p><b>a) le eventuali difficoltà riscontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione;</b></p> <p><b>b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non disciplinate nel piano;</b></p> <p><b>c) le eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria qualora ne ricorrano i presupposti.</b></p> <p><b>2. Al fine di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi l'ateneo adotta meccanismi di tutela del segnalante in applicazione dall'art 54 bis del D.lgs. 165/2001, come attuato con Regolamento interno.</b></p>
<p><b>Articolo 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti</b> Commi da 1 a 8 - <i>omissis</i> -</p> <p>9. I soggetti di cui al comma 1 intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p> <p>Comma 10. - <i>omissis</i> -</p>	<p><b>Articolo 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti</b> Commi da 1 a 8 – <i>omissis</i> -</p> <p>9. I soggetti di cui al comma 1 intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze, <b>dandone comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione.</b> Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. <b>Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal precedente articolo 8 del presente codice.</b></p> <p>Comma 10. - <i>omissis</i> -</p>